



COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725



Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 2 Del 21-01-2013

OGGETTO:	APPELLO SENTENZA N. 64/2012 G.D.P. DI CASAMASSIMA: DETERMINAZIONI.
-----------------	--

L'anno **duemilatredici**, il giorno **ventuno** del mese di **gennaio** alle ore **15:30** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO	SINDACO	P
DOTT.SSA CHIMIENTI MARIA	VICE SINDACO	P
ARCH. GIANNONE GIUSEPPE	ASSESSORE	P
PROF. TURCHIANO GIOVANNI	ASSESSORE	P
DOTT.SSA MORILLO GLADYS	ASSESSORE	A

Assume la Presidenza il DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO (SINDACO).

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Pareri ex art. 49 D.Lgs N. 267/2000 e succ. mod.in e int.ni sulla proposta di deliberazione N. 2 del 07-01-2013:

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Favorevole , 07-01-013
Dott.ssa Campanella Maria Anna

Parere di REGOLARITA' CONTABILE
Favorevole , 07-01-013
DOTT.SSA CIRILLO CHECCHINA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che, la **sig.ra Chimienti Vittoria** ha notificato atto di appello, (con invito a comparire all'udienza del 31/1/2013), della sent. N. 64/2012 pronunciata dal giudice di Pace di Casamassima al termine del giudizio dalla stessa instaurato contro questo Ente, per ottenere il pagamento della somma di €. 2.959,99 per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso gli alloggi di ERP, ubicati alla via Caiati, oltre ad interessi legali, danni da svalutazione e spese di giustizia;

Rammentato che il Comune di Sannicandro, costituitosi in giudizio, aveva escluso l'avvenuto conferimento dei lavori di cui alla richiesta, oltrech  l'assenza di alcun verbale attestante l'opportunità di lavori straordinari, cos  come precedentemente eccepito dal Responsabile del Servizio, direttamente alla ditta in sede di presentazione della fattura;

Che , il G.D.P. si era espresso invece con il rigetto della domanda attorea, accogliendo la posizione dell'Ente, posto che i lavori effettuati e di cui a successiva fattura non risultavano giammai affidati e/o commissionati da persona abilitata a rappresentare l'Ente, condannando, altres , l'attrice al pagamento delle spese di giudizio e tenuto conto che i lavori effettuati sono stati tutti pagati dall'Ente;

Vista la nota prot. n 12579/2012 , con cui il procuratore in giudizio dell'Ente si   espresso sul opportunit  di costituirsi in giudizio per salvaguardare la statuizione del giudicante di prime cure e resistere giudizialmente nell'interesse dell'Ente;

Ritenuto di dover fornire apposito indirizzo al responsabile del servizio contenzioso, per il seguito di competenza;

Dato atto che, in applicazione della sentenza la n.2730 dell'11 maggio 2012 del Consiglio di Stato, si   precisato che "...l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica, di un incarico ad un avvocato per la difesa in giudizio, non richiede l'esperimento di una procedura selettiva, poich  il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata e che quindi, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attivit  professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessit  contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica...";

Visto, infine che, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore, (Cons. St., Sez. VI, 1  ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 17550);

Visto il vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali;

Preso atto dei pareri favorevoli resi dai responsabili del servizio interessato e di ragioneria ex art. 49 del TUEL 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare il Sindaco ad affidare incarico all'avv. Panzarino Silvia con studio in Grumo Appula alla Via L. Servedio n. 3

2. Di dare atto che a seguito dell'abolizione della Tariffa Professionale il relativo compenso verr  determinato nel rispetto dei parametri introdotti con il D.M. 140/2012.

3. Di fornire specifico indirizzo al Responsabile del Servizio Contenzioso, in mancanza di una nuova regolamentazione generale interna della materia, l'indicazione che ai suddetti fini, il compenso massimo riconoscibile onnicomprensivo al professionista, dovrà essere quantificato in €. 800,00, da prenotarsi sul cap. 510 epigrafato "Spese per liti, arbitraggi, transazioni",
4. Di far sottoscrivere la presente deliberazione al professionista incaricato per espressa accettazione delle clausole di cui ai punti 2 e 3.
5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE

DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

N.

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIRONE CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal
al

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

